



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2 **copia**

ECONOMICO FINANZIARIO

N° 154

DATA
05.06.2012

OGGETTO: Servizio Tributi. Rilascio Concessione per occupazione suolo pubblico, parco Castello di San Martino nei giorni 16 e 17 giugno 2012. Ass. Motoclub Il Gruppo di Cucco.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco, nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento medesimo;

Vista la domanda prodotta in data 24.01.2012 prot.n. 1614 dall' Ass. Motoclub il Gruppo di Cucco ad ottenere la concessione temporanea nei giorni 17 e 18 giugno 2012, dalle ore 7,00 alle ore 20,00 per l'utilizzo del parco del Castello di San Martino con gazebi, tavoli e sedie e sedie per ristoro e punto di accoglienza degli ospiti;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 13.03.2012 con la quale veniva concesso il patrocinio;

Visto il punto B, lettera K del Regolamento comunale per la fruizione del parco del Castello di San Martino e dei giardini pubblici della città di Priverno;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

C O N C E D E

Al sig. Picone Giuseppe, in qualità di Presidente dell'Ass. sportiva Motoclub Il Gruppo di Cucco, con sede in via via Baboto, 26-Priverno cod. Fiscale 91120590590 , di occupare temporaneamente il Parco del Castello di San Martino nei giorni 16-17/06/2012 dalle ore 7,00 alle ore 20,00 , per i motivi sopra citati a condizione che venga mantenuta la pulizia degli spazi pubblici concessi e **che vengano rispettate le norme vigenti per la tutela della flora e della fauna del parco, inoltre, venga assicurato il regolare passaggio dei pedoni e degli autoveicoli sulla strada d'accesso al Castello e comunque che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose o persone e garantire la pubblica incolumità e che vengano salvaguardati tutti i diritti di terzi, garantendo il servizio d'ordine attraverso l'intervento dei Vigili oppure della Protezione Civile, determinando, altresì, l'esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione nel periodo sopracitato ai sensi dell'art.18 lettera f del regolamento vigente;**

Il concessionario ha l'obbligo di:

- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990, gli accordi inerenti l'allaccio debbono essere concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale, esentando l'Ente da qualsiasi rischio e pericolo a cose o persone dovesse verificarsi;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e comunque rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.
- La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuale l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to rag. Rachele Mastrantoni

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **11 GIUGNO 2012;**

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0773-912219

Priverno, lì 05.06.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale

Priverno, lì 05.06.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Rag. Rachele Mastrantoni